

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2879 del 19/08/2016
Oggetto	AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI SONDE GEOTERMICHE PROC.COD. FESG0021 COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO ATTO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2953 del 18/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciannove AGOSTO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI SONDE
GEOTERMICHE
PROC. Cod. FESG0021
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO (MO)

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/1995, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Regio Decreto 29 luglio 1927 n. 1443 per quanto applicabile;
- il D.Lgs 11 febbraio 2010 n. 22 "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica e il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di

varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1260 del 22/07/2002 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1396 in data 24/09/2007;
- il D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.;

Viste:

- l'istanza presentata dal sig. Antonio Poletti C.F. PLTNTN54A18D599W residente in via Merusi 132/D in Comune di San Felice sul Panaro (MO) assunta a prot. PGFE/2016/0005537 del 01/06/2016, pratica identificata con codice FESG0021, tesa ad ottenere l'autorizzazione alla perforazione, senza prelievo, di sonde geotermiche chiuse a bassa entalpia in base all'art. 17 del R.R. 41/2001 e alla nota NP/2008/13220 del 16/07/2008 della Regione Emilia-Romagna Servizio attività consultiva giuridica e coordinamento dell'avvocatura regionale in merito del procedimento da attuarsi;

Dato atto:

- della nota, a seguito dell'avvio dell'istruttoria, n. PGFE/2016/6733 del 29/06/2016, con la quale è stato richiesto al Sig. Antonio Poletti di integrare la documentazione presentata;

- della documentazione integrativa, pervenuta e protocollata agli atti con n. PGFE/2016/7424 del 14/07/2016;

- che è stata esaminata la documentazione complessivamente presentata;

- che le perforazioni saranno finalizzate alla posa di tre sonde geotermiche a circuito chiuso, necessarie per il funzionamento della pompa di calore in riscaldamento, raffrescamento e per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS) per uso civile abitazione e avranno le caratteristiche di seguito precisate;

Preso atto che il richiedente ha presentato contestualmente la dimostrazione del pagamento dell'importo dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria necessaria in base alle normative Regionali sopra citate;

Dato atto che si evince, sulla base della documentazione e relazione tecnica presentata a firma del tecnico abilitato Dott. Geol. Daniele D'Ottavio, con riferimento alla pratica FESG0021, che:

- le perforazioni sono finalizzate alla posa in opera di numero 3 (tre) sonde geotermiche a doppia "U" diametro massimo interno 152 mm, senza prelievo di

acqua di falda, sito in Via Merusi 132/D, San Felice sul Panaro (MO), foglio 39 mappale 390 del NCEU del Comune medesimo, con coordinate UTM*32 in seguito esplicitate e profondità massima dichiarata dal richiedente 90 metri ognuna;

- le perforazioni non sono ubicate all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientrano nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191, non sono soggette ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs n. 152/2006 ed alle L.R. 9/1999 e L.R. 3/2012 e s.m.i.;

Dato atto che:

- si ritiene accettabile sotto il profilo tecnico-economico l'attuazione dell'intervento in esame nonché ai fini della tutela dell'ambiente e dell'utilizzo della fonte rinnovabile per gli usi da soddisfare;
- le sonde geotermiche saranno posate al servizio dell'impianto dell'edificio di proprietà del richiedente come da documentazione tecnica agli atti;
- è previsto un impianto a pompa di calore geotermica da 16 kW, dedicata alla climatizzazione degli ambienti, la quale andrà a servire un impianto di civile abitazione;
- le perforazioni per la posa delle sonde saranno eseguite tecnicamente come da relazione tecnica agli atti;
- le sonde saranno costituite in polietilene PE100 PN16;

Accertato che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

Ritenuto:

- che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, l'autorizzazione possa essere rilasciata e non sono emersi motivi ostativi di pubblico interesse;

Considerato:

- che questa Struttura esprime parere favorevole per il nulla osta all'esecuzione dei lavori ai soli fini di competenza, condizionatamente alle prescrizioni tecniche successivamente riportate;

D E T E R M I N A

per i motivi indicati in premessa:

a) di autorizzare, fatti salvi diritti di terzi e ulteriori adempimenti a carico dei richiedenti in merito in particolare del Comune di San Felice sul Panaro (MO), il sig. Antonio Poletti C.F. PLTNTN54A18D599W residente in via Merusi 132/D in Comune di San Felice sul Panaro (MO), codice della pratica FESG0021, alla realizzazione di perforazioni per sonde geotermiche a circuito chiuso a bassa entalpia, senza prelievo da falde, a doppia "U" diametro interno massimo 152 mm PN 16, situate in Via Merusi 132/D, in Comune di San Felice sul Panaro (MO), foglio 39 mappale 390 del NCEU del Comune medesimo, necessarie per il funzionamento della pompa di calore in riscaldamento, raffrescamento e

per la produzione di acqua calda sanitaria per uso civile abitazione ed avranno le caratteristiche di seguito precisate:

Coordinate U.T.M. 32*	X= 669280 Y= 4967664
C.T.R. a scala 1:5.000	Elemento n°184141 centro urbano di San Felice sul Panaro
Catasto terreni	Foglio n° 39 Mappale n° 390
Tipo di tubo	Polietilene PE
Diametro interno	152 mm
Profondità	90 metri

b) di fissare, anche al fine della salvaguardia delle falde sotterranee da inquinamenti, le seguenti prescrizioni minime ad onere e responsabilità dell'intestatario:

1- PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE GENERALI

Ai fini della tutela dall'inquinamento accidentale delle falde dovranno essere eseguiti lavori opportuni di cementazione della testa perforazione nonché rispettate le precauzioni e prescrizioni per la salvaguardia delle falde contenute nella relazione tecnica già agli atti.

Caratteristiche comuni a tutte le n. 3 perforazioni:

- diametro interno massimo 152 mm;
- profondità massima 90 m.

2- COMUNICAZIONI

Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite il titolare, precisando data, numero identificativo del presente atto e codice della pratica, dovrà comunicare a questa Struttura ARPAE SAC di Ferrara, mediante PEC, all'indirizzo **aoofe@cert.arpa.emr.it** con nota a firma del titolare richiedente:

- la data dell'inizio dei lavori e l'impresa esecutrice della perforazione, con i relativi dati fiscali, con anticipo di almeno 5 (cinque) giorni rispetto alla data stessa;

- l'esito dei lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data di completamento dei lavori stessi, da inviare corredata da una relazione tecnica finale a firma di tecnico abilitato e controfirmata dalla Ditta perforatrice contenente almeno:

- esatta localizzazione della perforazione su planimetria catastale aggiornata e C.T.R. in scale adeguate;
- descrizione delle modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità, modalità costruttive delle opere a tutela delle falde;
- stratigrafia dei terreni attraversati;
- indicazioni sulle future procedure di dismissione a fine indagine.

Nel caso di richiesta di cambio di intestatario dell'autorizzazione è necessario presentare, da parte del subentrante, apposita istanza in bollo di cambio di titolarità con rinuncia dell'attuale richiedente a favore del nuovo, completa in base alle vigenti norme di settore.

3- PRESCRIZIONI INERENTI GLI ASPETTI MINERARI

La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas (con impiego quindi di fluidi pesanti di circolazione) e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori, od anche successivamente, venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas se ne dovrà dare immediata comunicazione via PEC al

Ministero dello sviluppo economico DGS-UNMIG, DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ MINERARIE ED ENERGETICHE, UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE, Sezione di Bologna di Via Zamboni, 1, PEC dgsunmig.div02@pec.mise.gov.it, alla Provincia di Ferrara, al Comando dei Vigili del Fuoco competente e, per conoscenza, ad ARPAE SAC di Ferrara.

Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee in relazione alla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie.

All'atto dell'esecuzione di lavori devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio e sorveglianza; deve, inoltre, vietarsi, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas. I lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.

4- VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc...), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questa Struttura che provvederà a rilasciare l'eventuale provvedimento autorizzativo di variante.

5- TERMINI

La presente autorizzazione è accordata per la durata di anni 1 (uno) dalla data del presente provvedimento.

Su richiesta del titolare dell'autorizzazione e per comprovati motivi, tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di 6 (sei) mesi.

In ogni caso i lavori devono essere iniziati e conclusi entro un anno dalla data di notifica del presente atto.

6- REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E/O DINIEGO

La presente autorizzazione potrà essere revocata, senza che il titolare abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi delle norme vigenti.

Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate darà luogo al diniego della richiesta ed al conseguente obbligo di smantellamento delle opere.

7- ULTERIORI ADEMPIMENTI

A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla L. 4 agosto 1984 n. 464 per perforazioni che superano i 30 (trenta) m di profondità, ovvero la comunicazione, entro 30 (trenta) giorni, della data di inizio dei lavori ed, entro 30 (trenta) giorni dalla loro ultimazione, dei dati acquisiti nell'indagine alla ISPRA (ex APAT) Servizio Geologico d'Italia – Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia - Via Vitaliano

Brancati n. 48 - 00144 Roma, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli scaricabili dal sito <http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/trasmissione-informazioni-legge-464-84/istruzioni-per-linvio>. Agli inadempienti potrà essere irrogata una sanzione amministrativa da € 258,23 a € 2.582,28.

I materiali di rifiuto provenienti dallo scavo della perforazione dovranno essere smaltiti o conferiti a discarica autorizzata nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Durante l'esecuzione dei lavori il richiedente dovrà osservare tutte le norme di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dall'allegato IV del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.. Le aperture esistenti nel suolo, anche in fase di cantiere, dovranno essere provviste di solide coperture, atte ad impedire la caduta di persone.

Restano ovviamente a carico ed onere del richiedente l'analisi e la verifica, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti tecnici, amministrativi ed operativi nel sito inerenti gli eventuali sottoservizi e sopraservizi localizzati nell'area di intervento e gli adempimenti di cui al D.Lgs 81/2008 e quelli richiesti dagli Enti Competenti.

Alla fine della vita utile dell'impianto il titolare dovrà comunicare la dismissione dello stesso e questa Struttura si riserva la facoltà di verificare il ripristino dei luoghi ante-operam.

Ai fini della salvaguardia della falda sotterranea, ai sensi del R.R. n. 41/2001, in caso di dismissioni delle opere o delle perforazioni stesse dovranno essere ripristinati i luoghi, entro giorni 60 (sessanta) dalla data di fine lavori, nel rispetto delle norme tecniche per lo scavo, la perforazione, la trivellazione, la chiusura e la riapertura dei pozzi (redatte a sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31).

In particolare si richiede:

- estrazione dei manufatti posati;
- ricostruzione della colonna di sezione ritrovata come da stratigrafia;
- realizzazione di una soletta superficiale in cemento di 10 cm di spessore superficiale.

I lavori di cui sopra dovranno essere effettuati in ottemperanza al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., previo avviso scritto della data di esecuzione degli stessi, con anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, con eventuale presenza di collaboratore di questa Struttura.

8- OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI E' ASSOGGETTATA LA PERFORAZIONE

Il provvedimento di autorizzazione alla perforazione vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni; detto provvedimento dovrà inoltre essere tenuto in cantiere ed esibito ad ogni richiesta del personale incaricato da ARPAE.

Sono fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti, precisando che il richiedente è soggetto, in caso di inadempienze, alle sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti.

In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

9- RINUNCIA

Qualora il titolare richiedente non intenda, in ogni caso, procedere alle perforazioni, dovrà darne comunicazione a questa Struttura ARPAE SAC di Ferrara e rinunciare all'istanza in esame. In questo caso, come nel caso di revoca, il titolare richiedente è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori eventuali necessari per il ripristino

dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte e comunicate, anche successivamente alla rinuncia, da parte di ARPAE SAC di Ferrara.

10- DANNI

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della perforazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del richiedente, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;

c) che l'importo versato quale spese istruttorie pari ad € 101,00 è stato versato dal richiedente in data 28/04/2016 sul c.c.p. n. 14931448 con bollettino postale avente codice VCLY 0051 a favore della Regione Emilia-Romagna ed introitato sul Capitolo n. 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle ll. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" di cui all'U.P.B. 3.6.6000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2016;

d) di precisare che la Struttura competente ARPAE SAC di Ferrara, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni in base alle vigenti norme di settore;

e) che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del titolare entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;

f) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE e ne sarà consegnata al richiedente una copia conforme che dovrà essere bollata ai sensi delle vigenti norme in materia, con oneri a carico del richiedente, e che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

g) di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione o dalla notifica, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs n. 104/2010 art. 133 c. 1 b) e s.m. e secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE

Ing. Paola Magri

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.